



Titolo

Sanzioni disciplinari – afflittività delle sanzioni – gravità dei fatti – rilevanza – commisurazione dell'entità della sanzione alla gravità dell'illecito - necessità

Descrizione

L'entità della sanzione va commisurata, in primo luogo, alla gravità dell'illecito - nel quadro delle circostanze di fatto – in quanto la sua efficacia deterrente, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo in linea con quanto prescritto dall'art. 44 del CGS secondo cui “tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività. (CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; CFA, Sez. I, n.7/2022-2023; CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 107/CFA/2024-2025/D

Presidente

Toesello

Relatore

Palmieri

Riferimenti normativi

art. 12 CGS; art. 44, comma 5, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0107 CFA del 21 maggio 2025 (A.S.D. Sporting Pallavicino-Sig. Enea Giuseppe-del Sig. Paolo Ragusa-Sig. A. C.-PFI)